



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Gesuè"

San Felice a Canello (CE)

Sede centrale Via Roma, 423 - Tel. 0823/753241

Codice Mecc. CEIC869005 - Codice Fiscale 93082040614 -Codice Univoco ufficio UF50IZ

E- mail : CEIC869005@istruzione.it - PEC: CEIC869005@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.icfgesue.edu.it

Prot. n. 1140/l.1

San Felice a Canello, 15/03/2021

Al DSGA
A tutto il personale ATA
Alle RSU

Oggetto: Misure di contenimento Covid.19 prestazioni di lavoro Personale ATA

Il Dirigente Scolastico

Visto il DPCM del 02/03/2021;

Vista l'ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n.7 del 10/03/2021;

Visto il DL n.30 del 13/03/2021;

Considerata l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni di lavoro

DISPONE

-La turnazione degli assistenti amministrativi, al fine di garantire i servizi minimi per le attività necessarie;

- Per i Collaboratori Scolastici si effettua flessibilità attraverso fruizione di congedi, ferie, orario plurisettimanale da concordare con il DS.

N.B. per i Collaboratori Scolastici si prevede anche:

1) CONGEDO PER FIGLIO CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

Il congedo si può utilizzare nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se per figlio convivente minore di anni quattordici:

Il congedo è riconosciuto con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

In questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

2) PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI DISABILI

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

- sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza
- oppure
- siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Il congedo è riconosciuto con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Le predette disposizioni producono effetto dalla data del 16/03/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Mauro

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)